



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 gennaio 2008 (21.01)
(OR. en)

5193/08

Fascicolo interistituzionale:
2007/0197 (COD)

ENER 7
CODEC 22

NOTA

n. prop. Com: 13046/07 ENER 223 CODEC 950

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia

Si allega per le delegazioni una versione riveduta della proposta in oggetto, che rispecchia le discussioni svoltesi lo scorso anno nonché le modifiche alla proposta relativa all'energia elettrica (doc. 16613/07) e tiene conto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (doc. 15193/1/08) approvata dal Consiglio il 3 dicembre. Le modifiche [all'articolo 6, paragrafi 3, 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 3 e 7 e all'articolo 13, paragrafo 1) rispetto alla proposta della Commissione figurano in *corsivo grassetto sottolineato*.

Resta inteso che il testo riportato nell'allegato rispecchia soltanto lo stato attuale delle discussioni e non può essere considerato approvato e che le delegazioni hanno ancora riserve (d'esame) in generale o sull'una o sull'altra delle disposizioni specifiche.

In relazione al tema da discutere ulteriormente indicato nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, pagina 10, lettera g) e incentrato "sulla struttura e sulla natura giuridica del meccanismo", va rilevato che per tale "meccanismo" da istituire quale "meccanismo indipendente che consenta alle autorità di regolamentazione nazionali di cooperare e prendere decisioni su questioni transfrontaliere di rilievo" (Consiglio europeo) la sola opzione possibile sembra essere un'Agenzia. Un'altra opzione, giuridicamente possibile, ma che non sembra offrire lo stesso grado di indipendenza, consiste nel conferire alla Commissione la facoltà di adottare decisioni di attuazione sotto il controllo di un comitato (di regolamentazione), nel quadro della decisione 1999/468/CE (procedura di comitato).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione¹,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
visto il parere del Comitato delle regioni³,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

.....,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**Istituzione*

È istituita l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, in appresso "l'Agenzia", allo scopo di integrare a livello comunitario le funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle autorità di regolamentazione, di cui all'articolo 22bis della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24bis della direttiva 2003/55/CE e, se necessario, coordinarne l'azione.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ GU C del , pag. .

Articolo 2
Status giuridico e sede

1. L'Agenzia è un organismo della Comunità dotato di personalità giuridica.
2. L'Agenzia gode, in ciascuno Stato membro, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. In particolare può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore.
4. La sede dell'Agenzia è stabilita a [luogo]. Fino a quando i suoi locali non saranno pronti, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

Articolo 3
Composizione

L'agenzia è composta da:

- (a) un consiglio d'amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 10;
- (b) un comitato dei regolatori, che esercita le funzioni definite all'articolo 12;
- (c) un direttore, che esercita le funzioni definite all'articolo 14;
- (d) una commissione dei ricorsi, che esercita le funzioni definite all'articolo 16.

Articolo 4
Atti dell'Agenzia

L'Agenzia può:

- (a) emettere pareri rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;
- (b) emettere pareri rivolti alle autorità di regolamentazione;
- (c) emettere pareri e raccomandazioni rivolti alla Commissione;
- (d) adottare le opportune decisioni individuali nei casi specifici definiti agli articoli 7 e 8.

Articolo 5

Compiti generali

L'Agenzia, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere alla Commissione su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

Articolo 6

Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

1. L'Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all'elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica a norma dell'articolo 2ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e su quelli della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas a norma dell'articolo 2ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005.
2. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica, come prevede l'articolo 2quinquies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2quinquies del regolamento (CE) n. 1775/2005.
3. L'Agenzia può presentare un parere alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica, come prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici o commerciali, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di investimento decennale **non vincolante**.
4. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato quando ritenga che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di investimento decennale **non vincolante** che le sono stati presentati a norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1775/2005, non assicurino un trattamento non-discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato.
5. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato, a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, quando ritenga che un codice tecnico o commerciale non assicuri un trattamento non discriminatorio, una concorrenza effettiva e il funzionamento efficace del mercato, che un codice tecnico o commerciale non sia stato adottato entro un periodo ragionevole di tempo o che un codice tecnico o commerciale non venga applicato dai gestori dei sistemi di trasmissione.

6. L'Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all'articolo 2nonies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 nonies del regolamento (CE) n. 1775/2005 **e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.**

Articolo 7

Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

1. L'Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dagli orientamenti ai sensi della direttiva 2003/54/CE, della direttiva 2003/55/CE, del regolamento (CE) n. 1228/2003 o del regolamento (CE) n. 1775/2005.
2. L'Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione, adottare orientamenti non vincolanti finalizzati ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone pratiche.
3. L'Agenzia promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale **e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.** Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.
4. L'Agenzia può emettere un parere, su richiesta di una autorità nazionale di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005.
5. Se un'autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione.
6. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005, può chiedere un parere all'Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia emette il proprio parere entro quattro mesi.
7. L'Agenzia decide in merito **alle condizioni di accesso alle** infrastrutture che collegano almeno due Stati membri, **e di gestione delle stesse**, a norma dell'articolo 22quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 24quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 8

Altri compiti

1. L'Agenzia può concedere esenzioni, come prevede l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a, del regolamento (CE) n. 1228/2003. L'Agenzia può inoltre concedere esenzioni come prevede l'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/55/CE, quando l'infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.
2. L'Agenzia propone un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2003/55/CE.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri. Sei sono designati dalla Commissione, sei dal Consiglio. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.
2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il direttore dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

5. Ciascun membro dispone di un voto. Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni in cui un membro può agire a nome di un altro membro e, eventualmente, le regole in materia di quorum.

Articolo 10

Compiti del consiglio d'amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori, nomina il direttore conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del comitato dei regolatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.
3. Il consiglio di amministrazione nomina i membri della commissione dei ricorsi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.
5. Il consiglio di amministrazione esercita le sue competenze di bilancio conformemente agli articoli da 18 a 21.
6. Il consiglio di amministrazione decide, previo accordo della Commissione, in merito all'accettazione di lasciti, donazioni e sovvenzioni provenienti da altre fonti della Comunità.
7. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore.
8. Il consiglio di amministrazione, se necessario, stabilisce la politica del personale dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2.
9. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni particolari necessarie all'attuazione del diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia, conformemente all'articolo 27.
10. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività dell'Agenzia, di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e la trasmette, entro il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione.

11. Il consiglio di amministrazione adotta il suo regolamento interno.

Articolo 11

Comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori è composto da un rappresentante per Stato membro proveniente dalle autorità di regolamentazione, menzionate all'articolo 22 bis della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24 bis della direttiva 2003/55/CE e da un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. Le autorità nazionali di regolamentazione nominano un supplente per Stato membro.
2. Il comitato dei regolatori elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente quando quest'ultimo non è in grado di esercitare le sue funzioni. La durata del mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni e mezzo ed è rinnovabile. Il mandato del presidente e quello del vicepresidente scadono comunque quando essi cessano di essere membri del comitato dei regolatori.
3. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Ciascun membro o supplente dispone di un voto.
4. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno.
5. Nello svolgimento dei compiti conferitigli dal presente regolamento, il comitato dei regolatori agisce in piena autonomia, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.
6. Le funzioni di segretariato del comitato dei regolatori sono svolte dall'Agenzia.

Articolo 12

Compiti del comitato dei regolatori

1. Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore prima di adottare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.
2. Il comitato dei regolatori presenta un parere sul candidato che deve essere nominato direttore a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

3. Il comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto di bilancio a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno entrante e lo presenta entro il 1° settembre per adozione al consiglio di amministrazione.
4. Il comitato dei regolatori approva la sezione autonoma relativa alle attività di regolamentazione della relazione annuale, come prevede l'articolo 10, paragrafo 10 e l'articolo 14, paragrafo 8.

Articolo 13

Il direttore

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che agisce in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettive [], del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza, a partire da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione, la Commissione si concentra in particolare:
 - (a) sulla prestazione del direttore;
 - (b) sui doveri e le necessità dell'Agenzia negli anni a venire.
4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore una volta e per un periodo non superiore a tre anni.
5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.
6. Se il mandato non è rinnovato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, dopo aver consultato il comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.
8. Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 14

Compiti del direttore

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia ed ha il compito di provvedere alla sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest'ultimo.
3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, fatto salvo il benessere del comitato dei regolatori.
4. Il direttore è responsabile dell'esecuzione del programma di lavoro annuale dell'Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.
5. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento.
6. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.
7. Il direttore prepara lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 20 ed esegue il bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 21.
8. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una parte dedicata alle attività di regolamentazione dell'Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
9. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 15

Commissione dei ricorsi

1. La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un'esperienza pertinente nel settore dell'energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con una maggioranza qualificata di almeno 4 dei suoi 6 membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario.
2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori.
3. Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni e non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non possono esercitare altre funzioni in seno all'Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per colpa grave e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori.
4. I membri della commissione dei ricorsi non possono prendere parte ad un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell'adozione della decisione oggetto del ricorso.
5. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione dei ricorsi ritiene che un altro membro non possa partecipare alla procedura di ricorso, ne informa la suddetta commissione. I membri della commissione dei ricorsi possono essere ricusati da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri e non è ammessa quando la parte del procedimento di ricorso, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.
6. La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti adottare nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente, tranne quando quest'ultimo si trova in una situazione simile. In quest'ultimo caso, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili.

Articolo 16

Ricorsi

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione, di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, presa nei suoi confronti e contro una decisione che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di un'altra persona, la riguardi direttamente ed individualmente.
2. Il ricorso, insieme alla memoria contenente i motivi, è presentato per iscritto all'Agenzia entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica alla persona interessata della misura o, in assenza di notifica, entro due mesi dal giorno in cui l'Agenzia ha pubblicato la sua decisione. La commissione dei ricorsi decide in merito entro due mesi dalla data di presentazione del ricorso.
3. Il ricorso proposto ai sensi del paragrafo 1 non ha effetto sospensivo. La commissione dei ricorsi può tuttavia sospendere l'esecuzione della decisione impugnata se ritiene che le circostanze lo richiedano.
4. Se il ricorso è ammissibile, la commissione dei ricorsi ne esamina la fondatezza. Ogniqualvolta sia necessario, invita le parti a presentare, entro un termine determinato, le osservazioni sulle notificazioni trasmesse o sulle comunicazioni provenienti dalle altre parti del procedimento di ricorso. Dette parti possono presentare osservazioni orali.
5. La commissione dei ricorsi, nell'ambito del presente articolo, può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Agenzia o deferire la causa all'organo competente dell'Agenzia. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.
6. La commissione dei ricorsi adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17

Ricorsi dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia

1. Le decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall'Agenzia possono essere impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado della Corte di giustizia, a norma dell'articolo 230 del trattato.
2. Qualora l'Agenzia si astenga dal pronunciarsi può essere avviato dinanzi al Tribunale di primo grado o alla Corte di giustizia, un procedimento per carenza, a norma dell'articolo 232 del trattato.

3. L'Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale di primo grado o della Corte di giustizia.

Articolo 18

Bilancio dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
 - (a) una sovvenzione della Comunità iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee (sezione Commissione);
 - (b) le tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 19;
 - (c) qualsiasi contributo volontario proveniente dagli Stati membri o dalle loro autorità di regolamentazione;
 - (d) eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 10, paragrafo 6.
2. Le spese dell'Agenzia comprendono spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio.
3. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
4. Per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni e sono iscritte nel suo bilancio.

Articolo 19

Tasse

1. È richiesto il pagamento all'Agenzia di una tassa per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.
2. La suddetta tassa è stabilita dalla Commissione.

Articolo 20

Formazione del bilancio

1. Entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore è trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.
2. Tale stato di previsione è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (in appresso denominati «l'autorità di bilancio») con il progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale conformemente all'articolo 272 del trattato.
4. L'autorità di bilancio adotta l'organigramma dell'Agenzia.
5. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale delle Comunità europee. Se opportuno, è adeguato di conseguenza.
6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un'incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di immobili. Esso ne informa la Commissione. Qualora un ramo dell'autorità di bilancio intenda emettere un parere, esso lo comunica all'Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto immobiliare in questione. In assenza di risposta, l'Agenzia può procedere con l'operazione prevista.

Articolo 21

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell'agenzia.

2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁴.
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, corredati della relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, secondo le disposizioni dell'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
6. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.
7. I conti definitivi sono pubblicati.
8. Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione.
9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, come previsto all'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in questione.

⁴ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio finanziario N.

Articolo 22

Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono stabilite dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole possono discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

Articolo 23

Misure antifrode

1. Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e altri atti illeciti, all'Agenzia si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999⁵.
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)⁶ e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'Agenzia.
3. Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari degli stanziamenti dell'Agenzia e presso gli agenti responsabili della loro attribuzione.

Articolo 24

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁶ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Articolo 25

Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di questo statuto e di questo regime.
2. Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie, conformemente a quanto prevede l'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
3. L'Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all'autorità abilitata a stipulare contratti dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni che consentano di assumere esperti nazionali distaccati degli Stati membri presso l'Agenzia.

Articolo 26

Responsabilità dell'Agenzia

1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell'Agenzia.

Articolo 27

Accesso ai documenti

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001⁷ si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

⁷ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

2. Il consiglio d'amministrazione adotta le disposizioni pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro i sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia presso il Mediatore o essere oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni rispettivamente previste agli articoli 195 e 230 del trattato.

Articolo 28

Partecipazione di paesi terzi

L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi che non sono membri dell'Unione europea e che hanno concluso con la Comunità accordi in questo senso. Nell'ambito delle disposizioni pertinenti di questi accordi, sono elaborate disposizioni dirette a precisare la natura, la portata e le modalità della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.

Articolo 29

Regime linguistico

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958.
2. Il consiglio di amministrazione decide in merito al regime linguistico interno dell'Agenzia.
3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 30

Valutazione

1. La Commissione svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali.
2. La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro quattro anni dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni cinque anni.

Articolo 31

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 si applicano a decorre da [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente
